

**LOTTO N. 3**  
**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**  
**SISTEMA METROPOLITANA DI BRESCIA**

stipulato tra

(il Contraente/assicurato)

**BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL**  
P.zza Loggia, 1 – 25100 BRESCIA  
P. I.V.A. n. 03379210986

e

(Impresa Assicuratrice)

.....  
.....  
P. IVA n. ....

Effetto: ore 00,00 del 01/01/2013  
Scadenza: ore 24,00 del 01/01/2016

Scadenza Rate annuali al 01 Gennaio di ogni anno

**DURATA DELLA POLIZZA – RECESSO**

La presente polizza ha durata di anni 3, con inizio dalle ore 00.00 del 01/01/2013 e scadenza alle ore 24.00 del 01/01/2016 con scadenze annuali poste al 01/01 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni. Il Contraente e la Compagnia hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

**DEFINIZIONI**

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

<b>APPARECCHIATURA ELETTRONICA</b>	dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso;
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione: Brescia Infrastrutture srl
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>ATTO VANDALICO</b>	atto violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri;
<b>COLLAUDO</b>	il termine che indica l'ultimazione delle operazioni preliminari di installazione, accensione, prove di funzionamento e di messa a punto degli enti assicurati, con l'accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;
<b>COMPAGNIA</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>CONDUTTORI ESTERNI</b>	l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse;
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione - Brescia Infrastrutture srl
<b>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA</b>	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico degli enti assicurati, riparazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne;
<b>COSE ASSICURATE E/O ENTI ASSICURATI</b>	le apparecchiature elettroniche, collaudate e pronte all'uso, che sono oggetto dell'assicurazione;
<b>DANNI MATERIALI</b>	distruzione o danneggiamento di beni fisicamente determinati;
<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
<b>EQUIVALENZA TECNOLOGICA</b>	si definiscono "enti equivalenti per caratteristiche e rendimento" due enti che per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento sono in grado di eseguire, con modalità tecniche ed organizzative del tutto simili, le funzioni per cui sono preposti;
<b>FRANCHIGIA</b>	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
<b>INTERMEDIARIO ASSICURATIVO</b>	Inser Spa quale mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, che agisce ai sensi della Legge 209/2005, riconosciuto dalla Compagnia Delegataria e dalle Coassicuratrici
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
<b>PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO</b>	sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;

<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
<b>SCOPERTO</b>	la parte di danno, espressa in percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>TERRORISMO</b>	un atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, sia agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

## SCHEDA DI POLIZZA

<b>CONTRAENTE</b>	<b>BRESCIA INFRASTRUTTURE srl</b> P.zza Loggia, 1 – 25100 BRESCIA Partita IVA: 03379210986
<b>ASSICURATO</b>	Contraente nonché Società controllanti, controllate e/o consociate.
<b>UBICAZIONE DEL RISCHIO</b>	in attività e non, presso il deposito, lungo le tratte metropolitane sotterranee e di superficie, nelle stazioni, il tutto ubicato entro il territorio del Comune di Brescia
<b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO</b>	<p><i>(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)</i></p> <p>L'Assicurato risulta proprietario del sistema Metrobus Città di Brescia. Metrobus Brescia è una linea di metropolitana leggera automatica, che collega i quartieri nord della città di Brescia a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico.</p> <p>La lunghezza complessiva della prima tratta funzionale, tra le stazioni capolinea Prealpino e S. Eufemia, è di 13,1 km, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5,9 km in galleria profonda nella parte centrale del tracciato;</li> <li>• 3,8 km in trincea coperta;</li> <li>• 1,7 km a raso;</li> <li>• 1,7 km in viadotto sopraelevato</li> </ul> <p>Esistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 stazioni, di cui 8 in galleria, 5 in trincea, 2 a raso e 2 in viadotto sopraelevato</li> <li>- Il deposito al Capolinea con uffici, officine, sala controllo ed altre pertinenze.</li> <li>- Viadotti</li> <li>- Gallerie</li> <li>- n° 18 treni passeggeri</li> <li>- veicoli di servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n° 2 locomotori diesel per la manutenzione</li> <li>- n° 3 carri merci</li> <li>- n° 1 veicolo bi-modale per lavaggio in galleria</li> </ul> </li> <li>- Sistema di telecomunicazione, impianti elettrici ed elettronici, impianti per la distribuzione di energia elettrica con le relative stazioni e sottostazioni, sala controllo e monitoraggio, impianti meccanici,</li> <li>- Linea di armamento composta da rotaie, scambi e traversine e relative impianti elettrici, controllo e telecomunicazione.</li> <li>- Impianti, macchinari, attrezzature d'officina presso il deposito.</li> </ul> <p>La presente polizza ha quindi per oggetto tutti i beni sotto descritti, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.</p> <p>Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato.</p> <p>Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto, durante l'esercizio e/o il deposito e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.</p>

<b>DURATA DELL'ASSICURAZIONE</b>	dalle ore 00:00 del <b>01/01/2013</b>	alle ore 24:00 del <b>01/01/2016</b>
----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

<b>SEZIONE I - HARDWARE</b>		<b>Somme assicurate (EUR)</b>
<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche, hardware, telecomunicazioni, presso:</i>		
Partita 1 –	<i>il deposito, del valore complessivo di:</i>	17.900.929,60
Partita 2 –	<i>18 stazioni, del valore complessivo di:</i>	35.396.456,67
Partita 3 –	<i>18 treni, con impiego mobile, del valore complessivo di:</i>	12.311.422,00
Partita 4 –	<i>lungo le tratte, del valore complessivo di:</i>	3.392.384,34
<b>TOTALE SEZIONE I - HARDWARE</b>		<b>69.001.192,61</b>

<b>SEZIONE II - SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI</b>	<b>Somme assicurate (EUR)</b>
Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto:	200.000,00

<b>SEZIONE III - RICONFIGURAZIONE SISTEMI OPERATIVI E PROGRAMMI</b>	<b>Somme assicurate (EUR)</b>
Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto:	200.000,00

<b>SEZIONE IV - MAGGIORI COSTI</b>	<b>Somme assicurate (EUR)</b>
- Limite di risarcimento mensile: - € 000,00.= - Periodo di Indennizzo: ... MESI Somma Assicurata per il periodo di indennizzo:	000,00

<b>SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA (EUR)</b>	<b>69.401.192,61</b>
---	----------------------

<b>CONDIZIONI PARTICOLARI valide solo se espressamente richiamate</b>		<b>Franchigie (EUR)</b>	<b>Limiti (EUR)</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 01 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 02 - Guasti cagionati dai ladri		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 03 - Conduttori esterni		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 04 - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 05 - Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 06 - Impiego mobile		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 07 - Programmi standard in licenza d'uso		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 08 - Onorari dei Periti		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 09 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 10 - Assicurazione per conto di chi spetta		
<input type="checkbox"/>	C.P. 11 - Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori (Sezione I)		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 12 - Termini denuncia sinistri		
<input checked="" type="checkbox"/>	C.P. 13 - Rinnovo del contratto		

<b>FRANCHIGIE/SCOPERTI (EUR)</b>		
	<b>Franchigie (EUR)</b>	<b>Limiti (EUR)</b>
per danni causati da terremoto		
per danni causati da acqua, frana, crollo e/o da fenomeni naturali di forza maggiore		
per danni causati da atti vandalici e dolosi		
per danni dovuti ad ogni causa se non diversamente specificato in altre parti del presente contratto:		
SEZIONE I):	Part. 1):	
	Part. 2):	
	Part. 3):	
	Part. 4):	
SEZIONE II):	-	
SEZIONE III):	-	
SEZIONE IV):	-	

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto. I Limiti sono si intendono per sinistro e durata di Polizza, se non diversamente specificato. Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

## NORME GENERALI DI POLIZZA

### Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, durante il periodo di validità ed ai termini e condizioni tutte della presente Polizza assicurativa, nei limiti del capitale assicurato per ciascuna sezione e/o partita, in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, collaudate ed installate - se di tipo fisso - pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto.

Ai fini della presente copertura assicurativa per **DANNI ACCIDENTALI IMPROVVISI** ed **IMPREVISTI** si devono intendere i danni causati da:

- a) incendio o da opere di spegnimento dello stesso;
- b) fulmine ed esplosione;
- c) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo od insufficiente voltaggio; corti circuiti, deficienza di isolamento, circuiti aperti od arco voltaico; effetti di elettricità statica;
- d) rapina, furto o tentativi di furto;
- e) fenomeni naturali quali a titolo esemplificativo: bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
- f) caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
- g) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- h) caduta, urto, collisione od eventi similari;
- i) ostruzione da od introduzione di corpi estranei;
- l) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

### Art. 02 - Esclusioni

La Compagnia esclude dal risarcimento i danni:

- a) **causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi rappresentanti legali. Per Rappresentanti dell'Assicurato si devono intendere il legale Rappresentante e/o il Socio a responsabilità illimitata e/o l'Amministratore Delegato. La Compagnia risponde invece per i danni, risarcibili a termini della presente Polizza, anche quando conseguenti a colpa grave dell'Assicurato e/o dei suoi Legali Rappresentanti nonché di quelli causati da dolo dei dipendenti dell'Assicurato;**
- b) **causati da deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte della cosa assicurata, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;**
- c) **causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione e polvere;**
- d) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- e) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché, i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;**
- f) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- g) **causati da guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;**
- h) **di natura estetica che non compromettano la funzionalità della cosa assicurata ma che non siano connessi con altri danni indennizzabili;**
- i) **attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza, o che comunque avrebbero dovuto esserlo con l'uso della normale diligenza, dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia;**
- l) **causati da vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione;**
- m) **per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;**
- n) **conseguenti ad ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario; smarrimenti e/o misteriose sparizioni;**
- o) **per aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze, impedimento all'uso e forzata inattività, penali; la Compagnia non indennizza danni indiretti di qualsiasi natura, salvo che per quegli eventi specificatamente assicurati con la Sezione III della presente Polizza;**
- p) **alle cose temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato, salvo espresso richiamo in Polizza della relativa partita e condizione particolare;**
- q) **ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- r) **dovuti a difetti di rendimento;**
- s) **dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo a**

- organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto a od influenzarlo con il terrorismo e la violenza, confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli enti assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;
- t) dovuti a danneggiamento o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- u) causati da contaminazioni radioattive, chimiche e biologiche nonché dovuti a contaminazione da amianto, funghi e/o muffe tossiche; sono inoltre esclusi i relativi costi di smaltimento;
- La Compagnia non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari:
- v) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
- z) per costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

#### Art. 03 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile sul mercato, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché, delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

#### Art. 04 - Sinistri - criteri di risarcimento

In caso di sinistro vengono osservati dalla Compagnia i seguenti criteri per la determinazione del danno:

##### **(a) per danni riparabili:**

La Compagnia liquida un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
- la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.

Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, **rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Compagnia liquida un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.**

##### **(b) per danni non riparabili:**

- 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), difalco dell'importo stimato in 2).

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente per caratteristiche e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Il criterio di determinazione del danno, così come indicato in precedenza (paragrafo b), è valido a condizione che:

- il sinistro abbia colpito impianti ed apparecchi in funzione;
- i danni si siano verificati entro dieci anni successivi a quello di costruzione;
- il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari.

In caso contrario l'intero contenuto del punto (b) viene annullato e sostituito da quanto segue:

la Compagnia liquida un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:

- i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
- la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
- la rimozione dell'ente danneggiato; gli eventuali diritti doganali e di dazio.

**Un ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo (a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.**

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie e/o per modifiche o miglioramenti. L'indennizzo non può in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi (a) e (b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista al paragrafo a) dell'Art. 23) che segue, se del caso, nonché della franchigia e/o scoperto stabiliti in Polizza.



#### **Art. 05 - Sinistri - diritto della compagnia di effettuare le riparazioni**

La Compagnia si riserva il diritto di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione delle cose danneggiate con altre uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento in luogo di risarcire il danno. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato.

#### **Art. 06 - Contratto di assistenza tecnica - Esclusione delle prestazioni**

Restano esclusi dalla presente garanzia assicurativa quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito delle normali prestazioni di un contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

**Sono comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto (ivi compresi i costi di ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei difetti di fabbricazione e/o materiale;
- d) modifica e/o aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- e) eliminazione dei danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche elettromeccaniche dell'impianto assicurato verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Per tali eventi, la Compagnia non è tenuta a risarcire alcun costo sostenuto dall'Assicurato per parti di ricambio, mano d'opera od altro.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

#### **Art. 07 - Durata e limitazione temporale della copertura**

Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella scheda di Polizza, ma comunque non prima che le stesse siano state collaudate con soddisfazione e siano state dichiarate pronte all'uso.

La Compagnia non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da difetti di cui il Contraente e/o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza.

#### **Art. 08 - Dichiarazioni inesatte e reticenze**

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, il quale è obbligato a rendere note alla Compagnia stessa tutte le circostanze necessarie per una corretta valutazione del rischio. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.**

#### **Art. 09 - Stipulazione del contratto e successive modifiche**

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente.

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto** con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

#### **Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma primo).

**Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.

#### **Art. 11 - Nuove assicurazioni - obbligo di comunicazione**

Il Contraente e/o l'Assicurato si obbligano, prima di stipulare un'altra assicurazione sopra la totalità o parte degli enti assicurati con la presente Polizza, a darne avviso alla Compagnia. Questa ha il diritto di farsi rilasciare dal Contraente e dall'Assicurato copia della Polizza stipulata con altra Compagnia e ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della copia stessa.

#### **Art. 12 - Conservazione ed ispezione degli enti assicurati**

Tutti gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni, tecniche e funzionali, conforme al loro uso e alla loro destinazione secondo le vigenti norme Ministeriali o di altro genere che riguardino il funzionamento e le verifiche degli enti assicurati. Detti enti non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o essere sottoposti a tormenti che creino sollecitazioni anormali e superiori a quelle tecnicamente consentite né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

La Compagnia in qualsiasi momento ha diritto di procedere, direttamente o per mezzo di suoi incaricati, alla visita degli enti assicurati ed alla ispezione dei libri contabili; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 13 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa.

Qualsiasi spostamento, cambiamento, aggiunta o riparazione di una qualsiasi parte degli enti assicurati e/o qualsiasi variazione alle normali condizioni di esercizio e/o gli eventuali mutamenti, intervenuti dopo la stipulazione della presente Polizza, che comportino un aggravamento del rischio devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprappremio da parte del Contraente, si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C.**

#### **Art. 14 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla facoltà di recesso. Il rimborso del premio, al netto delle imposte, viene calcolato, per l'annualità e/o rata in corso, a partire dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato.

**Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione resteranno invariate.**

#### **Art. 15 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino**

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa nei confronti dell'ente danneggiato o parte di esso fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. A condizione che la situazione di rischio non abbia subito alcun tipo di aggravamento restano tuttavia coperti quegli eventi che sarebbero stati risarcibili in condizioni di regolare funzionalità dell'ente assicurato e che non siano in alcun modo collegabili e/o conseguenti al primo evento dannoso.

**Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero alla Compagnia.**

#### **Art. 16 - Scoperto/franchigia**

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.**

Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo una volta, per ciascuna Sezione di Polizza, la maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.

#### **Art. 17 - Sinistro**

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 (settantadue) ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di Polizza.

#### **Art. 18 - Onere della prova**

**In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 19 - Sinistri - obblighi dell'assicurato**

Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'Assicurato si obbligano a:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Direzione della Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 (cinque) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, il Contraente e l'Assicurato decadono dal diritto di indennizzo;
- e) permettere alla Compagnia di assumere la direzione ed il controllo delle riparazioni da effettuare agli enti danneggiati;
- f) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
- g) presentare alla Compagnia, a sue spese, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il sinistro o entro altro termine convenuto per iscritto con la Compagnia, un rapporto scritto contenente informazioni dettagliate sul sinistro verificatosi;
- h) l'Assicurato è altresì tenuto a fornire a sue spese i libri contabili e altri documenti commerciali come fatture, bilanci o altri documenti, pezze giustificative, informazioni, dichiarazioni o altre prove che possono essergli richiesti ragionevolmente dalla Compagnia, al fine di esaminare o verificare la richiesta di indennizzo nonché, qualora la Compagnia lo richiedesse, una dichiarazione giurata attestando la fondatezza della richiesta di indennizzo e delle informazioni fornite a riguardo;
- i) fornire, a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Compagnia.

**La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.**

#### **Art. 20 - Sinistri - titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 21 - Sinistri - procedura per la valutazione del danno - nomina dei periti liquidatori**

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.**

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 24 (ventiquattro) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta ai sensi della presente Polizza.**

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 22 - Sinistri - mandato dei periti**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai Periti è conferito il seguente mandato:

- a) **constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- b) **verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza;**
- c) **verificare esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla Polizza;**
- d) **procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente e Sezione, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle condizioni della presente Polizza.**

#### **Art. 23 - Sinistri - indennizzo**

Si conviene fra le Parti quanto segue:

- a) **se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo quale definito dal disposto dell'Art. 3) delle Norme Generali di Polizza, la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.**
- b) **salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.**

#### **Art. 24 - Sinistri - pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dall'art. 2).

#### **Art. 25 - Sinistri - esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 26 - Sinistri - assicurazione presso diversi assicuratori**

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni che coprono gli stessi rischi esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, vengono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

#### **Art. 27 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha**

**efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.** Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 28 - Diritto di rivalsa in caso di sinistro**

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debbano rispondere a norma di legge, degli Ospiti e/o Clienti, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate all'Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

La Compagnia si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Compagnia la condotta di tale azione di rivalsa ed il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Compagnia possa ragionevolmente richiedere.

**Art. 29 - Forma delle comunicazioni alla compagnia**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.

Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.

**Art. 30 - Rinnovo del contratto**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è rinnovata per un anno e così successivamente.**

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**Art. 31 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

**Art. 32 - Foro competente**

**Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.**

**Art. 33 - Interpretazione del testo di polizza**

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.

**Art. 34 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")

**Art. 01 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

A parziale deroga dell'art. 2 comma s) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, anche organizzato, serrate, ferme restando le altre esclusioni di cui al predetto comma s).

**Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).**

**La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata;** in caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato.

La scoperto/franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.

In nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.

**Art. 02 - Guasti cagionati dai ladri**

In caso di furto, rapina o estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale specificatamente indicato nella scheda di Polizza. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, viene liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

**Art. 03 - Conduttori esterni**

In deroga all'art. 2 comma v) delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni subiti dai conduttori esterni collegati alle cose assicurate purché avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche.

Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell'art. 23) comma a) delle Norme Generali di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo prima dell'accadimento del sinistro nonché i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

**Art. 04 - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili**

In deroga all'art. 2 comma z) delle Norme Generali di Polizza, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in Polizza, sino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato nella scheda di Polizza.

**Art. 05 - Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento**

A deroga dell'art. 2 comma p) delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni subiti da nuovi enti inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati ed ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature che vengono temporaneamente poste in deposito, giacenza o immagazzinamento per esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato. Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella scheda di Polizza.

**Art. 06 - Impiego mobile**

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nell'apposita partita di Polizza, sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso lo spostamento a mano, entro i limiti del territorio indicato nella scheda di Polizza, a condizione che:

- per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi;
- il trasporto sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola apparecchiatura così come indicato dal costruttore nelle istruzioni per l'uso; le apparecchiature vengano riposte nelle custodie di cui sono dotate;
- siano caricati sui veicoli in maniera tale che, in assenza di incidenti, siano protetti dai normali urti e/o scuotimenti che si producano durante il viaggio;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura, i danni estetici che non ne compromettano il corretto funzionamento.

Salvo specifica pattuizione la presente garanzia non si intende operante quando i beni, per il trasporto, vengono affidati ad un autotrasportatore e/o ad uno spedizioniere e/o ad un soggetto che opera specificatamente nel settore del trasporto merci.

Si precisa inoltre:

#### TRASPORTO A MEZZO DI AUTOVEICOLI

Qualora detto Ente sia trasportato su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che:

*durante le ore diurne (dalle ore 6,00 alle ore 22,00):*

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e tutte le portiere chiuse a chiave;
- gli enti assicurati vengano riposti nel bagagliaio e non siano visibili dall'esterno, anche se non immediatamente identificabili.

*durante le ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00):*

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e tutte le portiere chiuse a chiave;
- l'autoveicolo sia provvisto di capote rigida;
- l'autoveicolo si trovi in un cortile chiuso, in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita oppure in parcheggio custodito; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato in sosta per un periodo che comprenda entrambe le fasce orarie (diurna e notturna) vengono comunque applicate le disposizioni previste dalla fascia notturna.

#### TRASPORTO A MEZZO DI AEROMOBILI

Questa garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi a mezzo aereo, con linee regolarmente autorizzate al volo. Durante detti viaggi, enti che per peso e dimensione lo consentano, devono essere portati al seguito, come bagaglio a mano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo in caso di un eventuale sinistro.

#### TRASPORTO A MEZZO DI IMBARCAZIONI

Questa garanzia deve intendersi operante anche per i viaggi su imbarcazioni durante la sosta e/o la navigazione effettuata nelle acque fluviali, lacustre e marine, purché i beni vengano installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'imbarcazione.

Non vengono indennizzati i danni:

- da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione.

Durante detti viaggi, relativamente ai danni da furto, devono intendersi valide le disposizioni indicate qui di seguito per il *trasporto al seguito*.

#### TRASPORTO AL SEGUITO

La garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo dell'Assicurato (o del soggetto al quale sono stati affidati i beni) oppure siano stati affidati alla protezione di locali chiusi a chiave e/o sorvegliati da persone addette alla sorveglianza.

Si precisa che la polizza opera unicamente contro:

- a) il furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto, al momento del sinistro, aveva addosso o teneva in mano l'ente assicurato;
- c) il furto portato a compimento strappando l'ente assicurato di mano o da addosso alla persona incaricata del trasporto;
- d) la rapina, intendendosi per tale la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona;

commessi mentre gli enti assicurati sono detenuti dal Contraente, dall'Assicurato o dalla persona da Loro incaricata della movimentazione o del trasporto a mano nell'ambito dei limiti territoriali indicati nella scheda di polizza.

**Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.**

In caso di sinistro l'indennizzo viene effettuato previa detrazione della franchigia e/o scoperto indicato nella scheda di Polizza.

#### **Art. 07 - Programmi standard in licenza d'uso**

Premesso che per i programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate sui supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento non espressamente escluso dalle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

La presente estensione non prevede l'assicurazione di programmi in licenza d'uso protetti contro la duplicazione, accesso non autorizzato o procedure similari, ed utilizzabili esclusivamente con l'ausilio di "hardlock" (chiavi hardware), spine di protezione contro la duplicazione o dispositivi similari.

Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 23 comma a)

secondo paragrafo delle Norme Generali di Polizza. A tale titolo la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza con apposita partita. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nella scheda di Polizza.

#### **Art. 08 - Onorari dei periti**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al:

- 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile per il sinistro, con il massimo dell'importo indicato nella scheda di Polizza per ciascuna annualità assicurativa.

#### **Art. 09 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.

In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (venti per cento) di quello a tale titolo assicurato, indicato nella scheda di Polizza, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze "tossiche e/o nocive", di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle "radioattive", come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile per il sinistro, con il massimo dell'importo indicato nella scheda di Polizza per ciascuna annualità assicurativa.

#### **Art. 10 - Assicurazione per conto di chi spetta**

A maggior chiarimento di quanto già previsto dal disposto dell'art. 20 delle Norme Generali di Polizza, si prende atto che parte degli enti assicurati sono di proprietà di Società controllate, controllanti, consociate e/o collegate dell'Assicurato e pertanto la presente Polizza è stipulata dall'Assicurato stesso in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però dette Società non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **Art. 11 - Copertura automatica dei nuovi enti e tolleranza valori (Sezione I)**

A parziale modifica del disposto dei paragrafi a) e b) dell'Art. 23 delle Norme Generali di Polizza, si conviene quanto segue:

Premesso che l'Assicurato intende garantire con la presente Polizza tutti gli enti della medesima tipologia di quelli descritti in Polizza, la Compagnia si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna e/o installazione, senza obbligo di denuncia immediata. La Compagnia si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi di valore relativi agli enti preesistenti, maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino ad un massimo del 20% (venti per cento) della somma assicurata. Qualora al momento del sinistro venga accertata una insufficienza di assicurazione si dà luogo all'applicazione della regola proporzionale, ai sensi dell'Art. 1907 del Codice Civile, solo in relazione all'eccedenza del predetto 20% (venti per cento). L'Assicurato si impegna ad aggiornare alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti sia delle variazioni di valore degli enti preesistenti. In base alle dichiarazioni dell'Assicurato, la Compagnia provvede all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori e per la regolazione del premio relativo all'annualità trascorsa.

La suddetta regolazione viene effettuata in base alle variazioni positive e/o negative, entro il limite del 20% (venti per cento) del capitale assicurato all'inizio dell'annualità trascorsa.

Il premio di regolazione, positivo e/o negativo, verrà calcolato in base al 50% (cinquanta) del tasso annuo in corso.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto sopra indicato entro **90 (novanta)** giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'operatività della presente clausola resta automaticamente sospesa fino al momento in cui l'Assicurato non provveda a trasmettere i dati di regolazione alla Compagnia.

#### **Art. 12 - Termini denuncia sinistri**

Il termine dell'avviso di sinistro, in deroga all'Art. 1913 del C.C. viene fissato in giorni 9 (nove).

#### **Art. 13 - Rinnovo del contratto**

A parziale deroga del disposto dell'Art. 30) delle Norme Generali di Polizza, il periodo di preavviso per la disdetta della Polizza viene fissato in 1 (un) mese.

---

### **CLAUSOLE SPECIALI (CS)**

(sempre operanti)



**01. Danni da furto**

Relativamente ai danni da furto, **l'indennizzo avviene previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% (ventiprocento) dell'importo liquidabile a termini di Polizza qualora detto furto, venga perpetrato attraverso aperture i cui mezzi di chiusura non esistano, non risultino messi in funzione oppure non siano conformi a quanto sottodescritto:**

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) mt dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 (novecento) cmq. e con lato minore non superiore a 18 (diciotto) cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 (quattrocento) cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 (cento) cmq.

Perdite dovute al furto dei beni assicurati, perpetrato:

- senza scasso dei mezzi di chiusura, cioè mediante l'uso fraudolento di chiavi false oppure mediante decodifica di chiusure o di serrature elettroniche oppure mediante disattivazione dolosa degli impianti di protezione, dei sistemi informatici di controllo e sorveglianza;
- da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato;

sono indennizzabili a termini di polizza **con il limite massimo di € .....= per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**

**02. Indennizzo separato per ciascuna sezione e partita di polizza**

Resta convenuto che, in caso di sinistro, a seguito di richiesta del Contraente o dell'Assicurato, si applica quanto previsto dalle Norme Generali di Polizza a ciascuna Sezione e Partita di Polizza come se, per ognuna di tali voci, fosse stata stipulata una Polizza distinta. In tal caso, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce, un atto di liquidazione amichevole o, nel caso di perizia collegiale, un verbale di perizia.

In nessun caso, la somma degli indennizzi, calcolati singolarmente per ciascuna Sezione e Partita di Polizza, può eccedere, per singolo sinistro o serie di sinistri risultanti da un singolo evento, l'importo globalmente dovuto dalla Compagnia.

**03. Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente deve essere aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

**04. Valuta estera**

La garanzia è prestata per il controvalore in euro dell'importo assicurato espresso nella moneta precisata in Polizza; pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio vigente al momento del pagamento; il Contraente si impegna a versare alla Compagnia, in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del pagamento del sinistro sia superiore a quello fissato per il pagamento del premio.

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

(sempre operanti)

**01. Anticipo indennizzi**

Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato come indennità in base alle previsioni del perito/arbitro della Compagnia, a condizione che non esistano contestazioni circa la risarcibilità del danno e che l'ammontare del danno superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.= (centomila/00).

**Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00), qualunque sia l'ammontare stimato del danno.**

Il pagamento del suddetto importo è effettuato dalla Compagnia, presso la propria sede ovvero la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta ed a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

Il Contraente è tenuto a restituire immediatamente alla Compagnia, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti sussistere o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

**02. Buona fede**

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**03. Delega Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le **INSER SpA – via Aldo Moro 13 - BRESCIA**. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spett.le **INSER SpA** la quale tratta con la Compagnia Assicuratrice che ritiene valido ed efficace ogni atto dalla stessa richiesto.

Si conviene altresì che l'incasso dei premi viene effettuato per il tramite della Spett.le **INSER SpA** nei termini previsti dalle Condizioni tutte della presente Polizza.

**Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto**

**04. E-Risk**

**La Compagnia non è obbligata per danni o responsabilità di qualsiasi natura - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - direttamente o indirettamente causati o risultanti da:**

- **impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:**
  - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
  - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. Sono parimenti non indennizzabili i danni direttamente o indirettamente causati da o dovuti a qualsiasi aggiornamento o modifica dei suddetti computer, sistemi di elaborazione dati, supporti di dati, microprocessori, circuiti integrati o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso, effettuati in previsione del cambio di data all'anno 2000.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;

- **virus informatici di qualsiasi tipo;**
- **accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;**
- **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.**

**Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Compagnia non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.**

**05. Esclusione del contenuto in denaro**

Il contenuto in denaro delle cose assicurate è escluso dalla garanzia assicurativa.

**06. Fenomeni elettrici di origine esterna**

A parziale deroga di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 6) *Contratto di Manutenzione - Esclusione delle prestazioni*, delle Norme Generali di Polizza, si precisa quanto segue:

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, e che altresì:

- a) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate tramite collettore equipotenziale all'impianto di messa a terra;
- b) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
  - le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
  - le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
  - le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;
  - i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivo ad intervento rapido;
  - limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, PC, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera b) i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione di cui alla lettera b) è applicato lo scoperto pari al 20% con il minimo di € 2.500,00.=

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste dalla lettera a) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera b), i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 30% con il minimo di € 5.000,00.=

**07. Impianti ed apparecchiature elettroniche in leasing e/o affitto**

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature acquistate con contratti di "leasing" e/o prese in affitto, solo se già coperte da apposita assicurazione.

**08. Parificazione dei danni**

Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso.

**09. Reintegro automatico delle somme assicurate**

Secondo i termini e le condizioni Generali di Polizza in caso di sinistro indennizzabile, tutte le somme assicurate di cui alla Sezione I di Polizza ed i limiti di indennizzo, se esistenti, subiscono una diminuzione eguale all'importo pagato o pagabile dalla Compagnia.

Si conviene però che tutti gli importi (salvo i limiti previsti in polizza come "in aggregato" o "per durata") vengono automaticamente e totalmente reintegrati nel loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro.

Il premio risultante relativo a tale reintegro di somma assicurata viene calcolato applicando il tasso base di polizza in pro-rata temporis sull'importo liquidato.

Quanto precede viene regolato da apposito documento che deve essere quietanzato entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento da parte del Contraente.

La riduzione delle somme assicurate non è oggetto di applicazione dell'art. 1907 C.C. (regola proporzionale).

**10. Tassi annui di polizza**

I tassi – ai quali devono essere aggiunte le imposte governative in vigore (21,25%) - da utilizzarsi per il calcolo del premio dovuto alla Compagnia per la presente Polizza sono stabiliti come segue:

Sezione I - Part. 1):  
 Sezione I - Part. 2):  
 Sezione I - Part. 3):  
 Sezione I - Part. 4):  
 Sezione I - C.P. 2):

Sezione II :  
 Sezione III :  
 Sezione IV :

da applicarsi ai valori assicurati alle singole sezioni/partite.

**11. Termini denuncia sinistri**

Il termine dell'avviso di sinistro, in deroga all'Art. 1913 del C.C. viene fissato in giorni **60 (sessanta)**.

**12. Trasporti aerei**

A parziale deroga del disposto dell'Art. 4 delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% (unoprocento) della somma assicurata, alla relativa Partita di competenza, con il massimo del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**13. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le Parti:

- La Compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante (Contraente), gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante (Contraente) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto, si intende risolto di diritto nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

Qualora le Parti avessero notizia dei "rispettivi" inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederanno ad informarne la Stazione Appaltante (Contraente), la quale si adopererà nei termini prescritti dalla succitata Legge.

**Codice C.I.G.: [da comunicarsi]**

**14. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI**

Si richiamano e si rendono quindi operanti le seguenti Condizioni Particolari:

- **Art. 01 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

- **Art. 02 - Guasti cagionati dai ladri**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

"In caso di furto, rapina o estorsione consumati a danno delle cose assicurate con la presente Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri **ai beni contenenti le cose assicurate nonché** alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, **compresi cancelli e cinzioni**. Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale specificatamente indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**."

- **Art. 03 - Conduttori esterni**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

"In deroga all'art. 2 comma v) delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni subiti dai conduttori esterni collegati alle cose assicurate **anche se non** avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche.

Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**, fermo restando il disposto dell'art. 23) comma a) delle Norme Generali di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo prima dell'accadimento del sinistro nonché i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili."

- **Art. 04 - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

"In deroga all'art. 2 comma z) delle Norme Generali di Polizza, sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni **ed in genere ai beni** assicurati, **sino alla concorrenza del massimale indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**"

- **Art. 05 - Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

"A deroga dell'art. 2 comma p) delle Norme Generali di Polizza, la garanzia viene estesa ai danni subiti da nuovi enti inattivi, pezzi di ricambio, materiale di consumo inerente i macchinari assicurati ed ogni altra provvista e/o scorta necessaria alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle macchine assicurate, comprese le macchine sostitutive, gli impianti e/o le relative attrezzature che vengono temporaneamente poste in deposito, giacenza o immagazzinamento per esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.

Per ciascun sinistro la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del valore specificatamente indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.

L'assicurazione è prestata a **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO** e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23 comma a) secondo paragrafo delle Norme Generali di Polizza."

- **Art. 06 - Impiego mobile**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nell’apposita partita di Polizza, sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso lo spostamento a mano, entro i limiti del territorio indicato nella scheda di Polizza, a condizione che:

- per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi;
- il trasporto sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola apparecchiatura così come indicato dal costruttore nelle istruzioni per l’uso;
- siano caricati sui veicoli in maniera tale che, in assenza di incidenti, siano protetti dai normali urti e/o scuotimenti che si producano durante il viaggio;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ed in connessione all’espletamento dell’attività **di esercizio della Metropolitana di Brescia.**

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura, i danni estetici che non compromettano il corretto funzionamento.

In caso di sinistro l’indennizzo viene effettuato previa detrazione della franchigia e/o scoperto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.”

- **Art. 07 - Programmi standard in licenza d’uso**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“Premesso che per i programmi in licenza d’uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate sui supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento non espressamente escluso dalle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti, danneggiati o sottratti. **La presente estensione non prevede l’assicurazione di programmi in licenza d’uso protetti contro la duplicazione, accesso non autorizzato o procedure similari, ed utilizzabili esclusivamente con l’ausilio di “hardlock” (chiavi hardware), spine di protezione contro la duplicazione o dispositivi similari.**

Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. **L’assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 23 comma a) delle Norme Generali di Polizza.** A tale titolo la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella scheda di Polizza con apposita partita, e riportata nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la franchigia indicata nella scheda di Polizza e riportata nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.”

- **Art. 08 - Onorari dei periti**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“La Compagnia rimborsa all’Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo indennizzabile per il sinistro, con il massimo dell’importo indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.

Si conferma tra le Parti l’operatività di questa estensione per tutte le garanzie prestate dalla presente polizza.”

- **Art. 09 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“Sono comprese le spese sostenute per rimuovere, demolire, bonificare, trattare, smaltire, sgomberare e trasportare le macerie e/o i residui di danni materiali diretti, risarcibili a termini della presente Polizza, fino alla più vicina discarica disponibile ad accettarli.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore a **quello indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**,

In nessun caso, la Compagnia è tenuta ad indennizzare un importo superiore al 20% (venti per cento) di quello indicato nella suddetta Tabella, per demolire, sgomberare e/o smaltire sostanze “tossiche e/o nocive”, di cui al D.P.R. n° 915/82, nonché quelle “radioattive”, come da D.P.R. n° 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.”

- **Art. 10 - Assicurazione per conto di chi spetta**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“A maggior chiarimento di quanto già previsto dal disposto dell’art. 20 delle Norme Generali di Polizza, si prende atto che parte degli enti assicurati **può essere** di proprietà di **Enti terzi, o** di Società controllate, controllanti, consociate e/o collegate dell’Assicurato, e pertanto la presente Polizza è stipulata dall’Assicurato stesso in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però dette Società **e/o Enti** non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dall’Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato. L’indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio non può essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.”

**Art. 12 - Termini denuncia sinistri**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente:

“Il termine dell’avviso di sinistro, in deroga all’Art. 1913 del C.C. viene fissato in giorni 60 (sessanta).”

**Art. 13 - Rinnovo del contratto**, il cui testo viene abrogato e sostituito dal seguente

“Si conviene tra le Parti che la presente polizza cesserà di ogni effetto alle ore 24.00 del 01.01.2016, senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Compagnia, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.”

#### 15.DANNI DA FURTO

Si conviene tra le Parti di abrogare la Clausola Speciale 01, e di sostituirla con la seguente:

“Relativamente ai danni da furto, **l'indennizzo avviene previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di Polizza qualora detto furto, venga perpetrato attraverso aperture i cui mezzi di chiusura non esistano, non risultino messi in funzione oppure non siano conformi a quanto sottodescritto:**

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) mt dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate al muro.
- b) Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 (novecento) cmq. e con lato minore non superiore a 18 (diciotto) cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 (quattrocento) cmq.
- c) Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 (cento) cmq.

Perdite dovute al furto dei beni assicurati, perpetrato:

- d) senza scasso dei mezzi di chiusura, cioè mediante l'uso fraudolento di chiavi false oppure mediante decodifica di chiusure o di serrature elettroniche oppure mediante disattivazione dolosa degli impianti di protezione, dei sistemi informatici di controllo e sorveglianza;
- e) da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
- f) da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato;
- g) su beni trovantisi all'aperto;**

sono indennizzabili a termini di polizza **con il limite massimo di € 500.000,00.= per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**”

#### 16.PREMESSA

Premesso che durante il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014 è prevista la conduzione tecnica e il conseguente esercizio commerciale ai quali farà seguito l'emissione del certificato definitivo di collaudo e conseguente accettazione definitiva, si conviene tra le Parti che le garanzie di polizza devono intendersi pienamente efficaci anche durante tale periodo.

#### 17.ESISTENZA COPERTURA GUASTI ALLE MACCHINE

Dalla presente polizza deve intendersi escluso quanto assicurato con la polizza costituente il lotto 2) del bando alla quale la presente polizza si riferisce e di cui rappresenta il lotto n. 3).

#### 18.FENOMENI ELETTRICI

A maggior chiarimento della lettera c) dell'art. 01 – Oggetto della Garanzia, si precisa che sono compresi anche gli effetti elettrici del fulmine, l'eccessivo o insufficiente amperaggio, le inversioni di polarità, l'eccessiva o insufficiente frequenza, e simili.

A parziale deroga della Condizione Particolare Aggiuntiva 06. Fenomeni elettrici esterni, si precisa che gli scoperti/franchigie sono quelli riportati nella Tabella Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti.

#### 19.EQUIPARAZIONE A DIPENDENTI

Si precisa tra le Parti che sono equiparati a “dipendenti” i parasubordinati ed i lavoratori atipici, quali ad esempio i collaboratori a progetto, i lavoratori interinali, gli stagisti e simili

#### 20.PRECISAZIONE

Si convengono tra le Parti le seguenti variazioni all'Art. 02 – Esclusioni:

1. La lettera c) si intende abrogata e sostituita come di seguito: **c) causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione e polvere, salvo che tali danni siano determinati da altri eventi non esplicitamente esclusi;**
2. Le lettere d) ed l) si intendono completate con la seguente dicitura: “ ... salvo i danni da **Incendio, esplosione, scoppio e fenomeni elettrici**”;
3. La lettera e) si intende abrogata e sostituita come di seguito: **“e) verificatisi in conseguenza ed in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, riparazione, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;**”

4. La lettera i) si intende abrogata e sostituita come di seguito: **“i) attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza dell'Assicurato e non vennero resi noti alla Compagnia;”**
5. La lettera m) si intende abrogata e sostituita come di seguito: **m) consistenti in costi e spese sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;**
6. La lettera r) si intende abrogata e sostituita come di seguito: **r) consistenti in difetto di rendimento; si precisa che eventuali danni procurati ai beni assicurati da difetti di rendimento sono compresi in garanzia, qualora non esplicitamente esclusi;**

## 21. ORDINANZE DI AUTORITÀ

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

## 22. TERMINI DI MORA

A parziale deroga dell'Art. 10 delle Norme Generali di polizza – Pagamento del premio e decorrenza della Polizza, si conviene tra le Parti che vengono elevati a 60 giorni i termini di mora per il pagamento delle rate di premio successive alla prima.

## 23. ALTRE ASSICURAZIONI

A deroga degli Art. 11 - Nuove assicurazioni - obbligo di comunicazione - e 26 - Sinistri - assicurazione presso diversi assicuratori, si precisa che:

- a. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni preesistenti, ovvero di notificare le eventuali nuove, e la Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso ivi prevista.
- b. Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Compagnia risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

## 24. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO / DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, nonché di diminuzione di rischio, la riduzione del premio conseguente sarà immediata ed avrà quindi effetto dalle ore 24.00 della data di comunicazione, e la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

## 25. ONERE DELLA PROVA

Si conviene tra le Parti di abrogare l'Art. 18 - Onere della prova

## 26. SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Si convengono tra le Parti le seguenti variazioni all'Art. 19 – Sinistri – obblighi dell'Assicurato:

1. La lettera b) si intende abrogata e così sostituita: **“b) darne avviso alla Direzione delle Compagnia, o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.”**
2. La lettera c) si intende abrogata e così sostituita: **“c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 30 (trenta) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;”**
3. la lettera d) si intende abrogata e così sostituita: **“d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;”**
4. la lettera e) si intende abrogata e così sostituita: **“e) permettere alla Compagnia di effettuare, direttamente o tramite suoi incaricati, sopralluoghi e verifiche durante le riparazioni degli enti danneggiati;”**
5. **il termine di 8 (otto) giorni previsto dall'ultimo comma viene ridotto a 3 (tre) giorni.**

## 27. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale modifica del disposto del paragrafo a) dell'Art. 23 - Sinistri - indennizzo delle Norme Generali di Polizza, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si da luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata

risultasse insufficiente in misura non superiore al 20,00% (ventiprocento). Qualora tale limite del 20,00% (ventiprocento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto del paragrafo a) dell'Art. 23 - Sinistri - indennizzo delle Norme generali di Polizza rimane operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non può superare la somma assicurata medesima.

#### **28.PAGAMENTO DANNI IN ASSENZA DI CHIUSA INCHIESTA**

Si conviene tra le Parti di abrogare il secondo comma dell' Art. 24 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo, delle Norme Generali di Polizza.

Del pari si conviene tra le Parti che la Compagnia procederà all'erogazione dell'indennizzo, quand'anche non fosse disponibile il certificato di chiusa inchiesta, dietro impegno scritto, da parte del Contraente/Assicurato, di consegnarlo non appena disponibile.

#### **29.RECESSO PER SINISTRO**

La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro.

Pertanto l'Art. 27 – Recesso in caso di sinistro - si intende abrogato.

#### **30.DIRITTO DI RIVALSA IN CASO DI SINISTRO**

Si conviene tra le Parti di abrogare l'Art. 28 – Diritto di rivalsa in caso di sinistro, delle Norme Generali di Polizza, e di sostituirlo con il seguente:

“La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che il Contraente/Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.”

#### **31.DANNI AI FABBRICATI**

Ad integrazione di quanto previsto dalla presente copertura assicurativa, resta convenuto che la Compagnia risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai fabbricati ed opere edili in genere inerenti gli impianti oggetto della presente Polizza per rotture, lesioni, crolli, sfondamenti e simili avvenuti in conseguenza di danno che abbia colpito un bene assicurato, risarcibile a termini di Polizza, anche nell'ipotesi in cui tale danno sia inferiore alla franchigia.

Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati ed opere edili in genere situati nel recinto dello stabilimento, indicato in Polizza; a tal fine si conviene tra le Parti di considerare come “stesso stabilimento” l'intero sistema Metropolitana di Brescia (deposito, treni, tratte, stazioni, gallerie).

Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

#### **32.SPESE PER LA RICERCA DEL DANNO**

Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato deve sostenere per localizzare il danno e ciò fino alla concorrenza massima indicata nella scheda di Polizza.

Dette spese sono in aggiunta ai costi necessari per rimpiazzare, riparare e per ricostruire parzialmente o totalmente gli enti assicurati interessati da un sinistro, risarcibile a termini della presente Polizza.

La franchigia a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, è quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

**Per ciascun sinistro e per tutti i sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a quella indicata nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

#### **33.COMPENSAZIONE FRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no da sinistro;
2. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
3. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento; a tal fine si conviene tra le Parti di considerare come “stesso stabilimento” l'intero sistema Metropolitana di Brescia (deposito, treni, tratte, stazioni, gallerie).

#### **34.IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN LEASING E/O AFFITTO**

Si conviene tra le Parti di abrogare il testo della Condizione Particolare Aggiuntiva 07, e di sostituirlo con il seguente:



“Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature acquistate con contratti di “leasing” e/o prese in affitto, se ed in quanto risultino coperti da apposita copertura, ed esclusivamente per la quota capitale assicurata e per le garanzie prestate da tale copertura.”

**35.TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

Si conviene tra le Parti di abrogare la precedente Condizione Particolare Aggiuntiva 14.Tracciabilità dei flussi finanziari

## SEZIONE II SUPPORTI E RICOSTITUZIONE DEI DATI

### DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

<b>Copie di sicurezza</b>	:	copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato rispetto alla posizione dei dati originali, prodotte con la frequenza regolare e contenenti una versione aggiornata dei dati, le procedure originali ed i programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura;
<b>Dati</b>	:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
<b>Supporti di dati</b>	:	materiale intercambiabile dall'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati alla Sezione I – Danni alle cose, risarcibile ai termini della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall'ultima copia di sicurezza disponibile.

Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l'altra, l'indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
- la registrazione;
- l'elaborazione;
- l'esecuzione di programmi di controllo.

I dati possono essere elaborati in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Se la ricostituzione dei dati non avviene entro 1 (uno) anno dal sinistro decade ogni diritto all'indennizzo.

Resta convenuto ed inteso che il diritto dell'Assicurato al risarcimento non viene meno qualora l'obbligo della Compagnia ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

### B) ESCLUSIONI SPECIALI

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i costi che l'Assicurato deve sostenere in conseguenza di:

- a) perdita di dati dovuta a presenza di fluidi magnetici;
- b) perdita di dati avvenuta durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno risarcibile all'elaboratore o **che** risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 12 punto g) delle Norme generali di Polizza;
- c) perdita di dati in assenza di danno materiale e diretto ai supporti;
- d) perdita di dati dovuta ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a centinatura per svista;
- e) perdita di dati per i quali non è possibile effettuare una copia di sicurezza;
- f) perdita di dati dovuta all'introduzione di virus informatici comunque avvenuta.

### C) SUPPORTI DI DATI

I danni ai supporti sono risarcibili a condizione che il loro valore sia stato incluso nella Sezione I – Danni alle cose in conformità con quanto previsto dall'art. 3 delle Norme generali di Polizza.

I supporti esterni utilizzati per l'effettuazione delle copie di sicurezza si intendono assicurati anche durante il loro spostamento, con qualsiasi mezzo, in un raggio di 50 (cinquanta) km. di distanza dal luogo ove si trova l'elaboratore contenente i dati originali a condizione che lo spostamento sia necessario ai fini della salvaguardia dei dati dell'Assicurato.

Durante il trasporto la copertura assicurativa viene prestata nei termini previsti dall'Art. 6 *Impiego Mobile* delle Condizioni Particolari di Polizza; resta inoltre inteso che questa garanzia è operante a condizione che il trasporto avvenga con un imballo adatto allo scopo e con mezzo di trasporto idoneo.

Per ciascun sinistro indennizzabile avvenuto durante le fasi di trasporto, la Compagnia non è tenuta a pagare somma superiore a **€ 30.000,00.= (trentamila/00) per singolo supporto;**

**€ 100.000,00.= (centomila/00) per singolo trasporto.**

Si precisa che la garanzia si intende inoltre estesa a coprire eventuali guasti e/o danneggiamenti provocati dai ladri alle casseforti e/o armadi ove vengono custoditi i supporti informatici. A fronte di questa estensione di garanzia la Compagnia non è tenuta a

pagare somma superiore ad € 1.500 per ciascun sinistro, fermo restando il limite massimo di risarcimento che non potrà comunque eccedere il massimale previsto dalla presente Sezione di Polizza.

**D) SALVAGUARDIA DEI DATI – OBBLIGO DELLE COPIE DI SICUREZZA**

Resta inteso e convenuto che le precauzioni esistenti all'inizio di questa assicurazione per salvaguardare e custodire i dati devono mantenute ed osservate in qualsiasi momento.

Il venir meno di tali precauzioni comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio dei dati, con frequenza non superiore a giorni 5 (cinque). In nessun caso la Compagnia è tenuta ad indennizzare eventuali costi relativi alla ricostituzione di dati registrati in un periodo antecedente giorni 5 (cinque) dalla data del sinistro e che non siano disponibili sulle copie di sicurezza.

**E) SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione dei dati.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23 comma a) secondo paragrafo delle Norme Generali di Polizza.

**F) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

In caso di sinistro la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 95% (novantacinqueprocento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 5% (cinqueprocento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri e con il minimo della franchigia indicata nella scheda di polizza.

**G) LIMITI DI RISARCIMENTO**

Per la ricostituzione dei dati contenuti su un singolo supporto la Compagnia non indennizza importo superiore al 30% (trentaprocento) della somma complessivamente assicurata con la presente Sezione.

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

---

### 1.SUPPORTI di DATI

Si conviene tra le Parti di elevare il limite previsto nell'ultimo comma della precedente lettera C) da € 1.500,00 a € 15.000,00

### 2.SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

Si conviene tra le Parti di abrogare il testo della precedente lettera F) e di sostituirlo con il seguente:

“In caso di sinistro la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 95% (novantacinqueprocento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 5% (cinqueprocento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri, come indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti. “

## SEZIONE III RICONFIGURAZIONE SISTEMI OPERATIVI E PROGRAMMI

### DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Sistema Operativo** : programma adibito al controllo del flusso di informazioni al centro elaborazione dati, esso indica al computer come interagire con il software e con l'hardware, compresa la memoria del computer stesso ed i dispositivi di memoria di massa (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Microsoft NT Server – 2000 Server, OS, AS400 v5r1 ecc.);
- Programmi** : sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da Società specializzate o reperibili sul mercato in forma di pacchetti standard in licenza d'uso (a titolo esemplificativo ma non limitativo: programmi personalizzati quali gestione portafoglio clienti, contabilità, controllo cespiti e gestionali ecc., o programmi standard quali Microsoft Office, Microsoft Exchange, Applicazioni Anti-virus, Emulatori AS400, gestione ricezione/trasmisione fax ecc.).

#### A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati alla Sezione I – Danni alle cose, risarcibile ai termini della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2 delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per l'installazione dei sistemi operativi e dei programmi comprese le operazioni di configurazione per riportare le funzionalità del software nella medesima situazione in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro.

In relazione a questa estensione la Compagnia non è mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza, somma maggiore di quella assicurata.

Resta convenuto ed inteso che il diritto dell'Assicurato al risarcimento non viene meno qualora l'obbligo della Compagnia ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

#### B) ESCLUSIONI SPECIALI

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i costi che l'Assicurato deve sostenere per il caricamento e la configurazione dei sistemi operativi e dei programmi in conseguenza di:

- a) danni dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) danni avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno risarcibile all'elaboratore o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 12 punto g) delle Norme Generali di Polizza;
- c) danni al software in assenza di danno materiale e diretto all'hardware;
- d) danni causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo;
- e) danni da cancellazione per errore e/o centinatura per svista.

La Compagnia non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

#### C) SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento per sinistro relativo ai costi da sostenere per il ricaricamento e/o la riconfigurazione del sistema operativo e dei programmi.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23) comma a) delle Norme Generali di Polizza.

#### D) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 95% (novantacinqueprocento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 5% (cinqueprocento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri e con il minimo della franchigia indicata nella scheda di polizza.

## CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

### 1. SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

Si conviene tra le Parti di abrogare il testo della precedente lettera D) e di sostituirlo con il seguente:

In caso di sinistro la Compagnia corrisponde all'Assicurato il 95% (novantacinqueprocento) dell'importo liquidato a termini della presente Sezione di Polizza, restando il 5% (cinqueprocento) rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri, come indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

**SEZIONE IV**  
**MAGGIORI COSTI**

**A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in base alle condizioni tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Norme Generali di Polizza, in caso di sinistro indennizzabile (danno materiale e diretto alle cose assicurate indennizzabile ai termini e condizioni tutte della presente Polizza) che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazione di servizi da Terzi.

La presente assicurazione è valida sia nel caso in cui la Compagnia riconosca il proprio obbligo al risarcimento in base alle condizioni tutte di Polizza sia nel caso in cui il danno materiale e diretto alle cose assicurate risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 12 punto g) delle Condizioni Generali di assicurazione.

Resta convenuto ed inteso che il diritto dell'Assicurato al risarcimento non viene meno qualora l'obbligo della Compagnia ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

**B) ESCLUSIONI SPECIALI**

Restano comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di Polizza i maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) i danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti e/o di ordini, le multe, le penalità e simili;
- d) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- e) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'elenco delle cose assicurate;
- f) danni ai supporti dati;
- g) ricostituzione, installazione e configurazione dei dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
- h) danni causati o risultanti da virus informatici di qualsiasi tipo;
- i) rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
- l) spese non documentate, non motivate o per le quali la documentazione o motivazione venga fornita alla Compagnia dopo 12 (dodici) mesi dalla data di accadimento del sinistro.

**C) SOMMA ASSICURATA**

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero o mensile convenuto, la somma assicurata complessiva rappresenta il massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, che la Compagnia è tenuta ad indennizzare relativamente ai maggiori costi che l'Assicurato deve sostenere in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

L'assicurazione è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 23 comma a) delle Norme Generali di Polizza.

La Compagnia risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.

**D) PERIODO DI INDENNIZZO**

Per ciascun sinistro il periodo di indennizzo, espresso in mesi, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in Polizza.

Il periodo di indennizzo può terminare anche dopo la data di scadenza del contratto qualora l'esecuzione delle riparazioni o del rimpiazzo lo rendano inevitabile a ristabilire le medesime condizioni di lavoro esistenti nel periodo precedente alla data di accadimento del sinistro.

**E) FRANCHIGIA TEMPORALE**

Non sono in nessun caso indennizzabili i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato nel periodo, espresso in giorni lavorativi nella scheda di polizza, successivo al momento in cui insorgono detti costi.

Dall'indennizzo deve inoltre essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il Periodo di Indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di perdite e/o danni.

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE ED OPERANTI PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

---

### 01 - COLPA GRAVE CONTRAENTE / ASSICURATO – DOLO E COLPA GRAVE DIPENDENTI

Si conviene tra le Parti che la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e/o del Gestore l'impianto infrastrutturale.

Del pari la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e/o colpa grave dei dipendenti (compresi gli "equiparati" di cui al precedente punto 19 delle Condizioni Particolari Aggiuntive alla Sezione I) dell'Assicurato/Contraente e/o del Gestore l'impianto infrastrutturale.

### 02 - STATISTICHE SINISTRI

La Compagnia si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale di polizza, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco dei sinistri denunciati che riporti:

- \* numero del sinistro della Società
- \* data di accadimento
- \* Stato del sinistro (Senza Seguito - Riservato - Liquidato)
- \* Importo riservato
- \* Importo liquidato

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere (entro 15 giorni dalla richiesta) un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

### 03 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività, nonché modalità e stoccaggio di merci speciali, combustibili, lubrificanti, infiammabili ed imballi di qualsiasi tipo.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Compagnia.

### 04 - MANCATO INCASSO COMPETENZE DI GESTIONE/PERDITA PIGIONE

Se i beni assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Compagnia rifonderà al Contraente/Assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., quella parte di mancato incasso dei diritti di gestione/affitto che egli non potesse percepire per il mancato funzionamento totale o parziale del sistema Metropolitana di Brescia. Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

**A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**

### 05 - GARANZIA FORNITORI

Qualora uno degli stabilimenti appartenenti ad uno dei fornitori del Contraente e/o Assicurato sia colpito da un sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata la presente assicurazione e tale sinistro causi un'interruzione **dell'attività assicurata**, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la presente polizza e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dal presente contratto, **nel limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti**.

**Fornitori:**

**ANSALDO STS spa**  
**ANSALDOBREDA spa**  
**ASTALDI spa**

### 06 - DANNI DA INATTIVITA'/MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI:

Si conviene fra le Parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia, la Compagnia si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dal Contraente in ragione di:

- a) Spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell'Assicurato;
- b) Costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell'attività dopo il verificarsi del sinistro come ad esempio oneri finanziari aggiuntivi.

Ciò anche nell'ipotesi in cui il danno diretto sia inferiore alla franchigia.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che saranno ammessi all'indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 6 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

**A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

#### **07 - INTERPRETAZIONE FAVOREVOLE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **08 - ONORARI DEI PERITI**

La Compagnia rimborsa all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al:

- 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile per il sinistro, con il massimo dell'importo indicato nella **Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**

#### **09 - ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Onorari dei periti".

A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

#### **10 - REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE**

Si conviene tra le parti di abrogare il testo della Condizione Particolare Aggiuntiva 09, e di sostituirlo con il seguente:

“Secondo i termini e le condizioni Generali di Polizza in caso di sinistro indennizzabile, tutte le somme assicurate di Polizza ed i limiti di indennizzo, se esistenti, subiscono una diminuzione eguale all'importo pagato o pagabile dalla Compagnia.

Si conviene però che tutti gli importi –compresi quelli previsti in polizza come “in aggregato” o “per durata”- vengono automaticamente e totalmente reintegrati nel loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro.

Il premio risultante relativo a tale reintegro di somma assicurata viene calcolato applicando il tasso base di polizza in pro-rata temporis sull'importo liquidato.

Quanto precede viene regolato da apposito documento che deve essere quietanzato entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento da parte del Contraente.

La riduzione delle somme assicurate non è oggetto di applicazione dell'art. 1907 C.C. (regola proporzionale).”

#### **11 - RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.

**A tale titolo la Compagnia non è tenuta a risarcire importo superiore al limite indicato nella tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.**



## **12 - ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature ed impianti assicurati possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato alla Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

## **13 - FORO COMPETENTE**

A deroga dell' Art. 25 delle Norme Generali Comuni - Foro competente, si conviene tra le Parti che Foro competente è esclusivamente quello di Brescia.

## **14 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI**

La Compagnia risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

## **15 - DANNI DA MOVIMENTAZIONE**

La Compagnia risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate da rotture o danneggiamenti accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuate nell'ambito dell'azienda assicurata sia mediante mezzi meccanici che manualmente; resta tuttavia inteso e convenuto che la Compagnia sarà obbligata solo in quanto le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione delle operazioni di cui sopra e siano visibili esteriormente ancorché l'imballo non presenti segno di danneggiamento.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

## **16 - LAVORO STRAORDINARIO**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

## **17 - SPESE DI COLLAUDO**

La Compagnia risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

## **18 - FORNITURE PUBBLICHE O PRIVATE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA**

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività dell'Assicurato causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea od impianto per la produzione o distribuzione di energia elettrica, acqua o gas, siano esse di proprietà pubblica che privata, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, gas o acqua, e sempreché tale sinistro sia dovuto ad un evento non escluso dalla presente polizza.

La garanzia sarà prestata nel limite di quanto indicato nella Tabella Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti.

## **19 - MANUTENZIONE IN CORSO**

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

## **20 - PROPRIETARIO NON ESERCENTE LE ATTIVITA'**

Premesso che l'Assicurato è proprietario del sistema infrastrutturale descritto in premessa, ma non è esercente delle attività in essi svolte, i premi e le condizioni della presente assicurazione sono stabiliti tenendo conto di tutte le circostanze note all'Assicurato e di quelle esterne ed apparenti.

L'Assicurato è esonerato dall'osservanza di dichiarazioni o di avvisi per fatti altrui dei quali non abbia avuto conoscenza.

**LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:**

GARANZIE		LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO
<b>SEZIONE I</b>			
Ogni danno, salvo quanto diversamente indicato		€ 10.000.000,00	€ 10.000,00
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato		€ 10.000.000,00	Scoperto 10% min € 10.000,00 max € 50.000,00
Guasti cagionati dai ladri		€ 25.000,00	0
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili		€ 300.000,00	0
Cose in deposito, giacenza o immagazzinamento		€ 500.000,00	€ 10.000,00
Programmi standard in licenza d'uso		€ 200.000,00	0
Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro		€ 500.000,00	0
Furto perpetrato <b>attraverso aperture i cui mezzi di chiusura non esistano, non risultino messi in funzione oppure non siano conformi a quanto descritto</b> nella Condizione Particolare Aggiuntiva "Danni da Furto", lettere a), b) e c)		€ 1.000.000,00	
Furto dei beni assicurati, perpetrato: - senza scasso dei mezzi di chiusura, cioè mediante l'uso fraudolento di chiavi false oppure mediante decodifica di chiusure o di serrature elettroniche oppure mediante disattivazione dolosa degli impianti di protezione, dei sistemi informatici di controllo e sorveglianza; - da dipendenti fuori dell'orario di lavoro; - da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato; - su beni trovantisi all'aperto;		€ 500.000,00	Scoperto 10% min € 10.000,00 max € 25.000,00
Fenomeni elettrici	Senza danneggiamento dei sistemi di protezione		Scoperto 20% min € 10.000,00
	Se le condutture metalliche di servizi ed impiantistica in dotazione ai fabbricati NON sono collegate tramite collettore equipotenziale all'impianto di messa a terra OVVERO non sono attivati i sistemi di protezione		Scoperto 30% min € 10.000,00
Beni ad impiego mobile, di cui a Partita 2 di Polizza In esercizio In deposito		€ 5.000.000,00 € 10.000.000,00	€ 10.000,00

Danni ai fabbricati	€ 1.000.000,00	0
Spese di ricerca del danno	€ 300.000,00	€ 10.000,00
<b>SEZIONE II</b>		
Supporti di Dati e Ricostituzione Dati	€ 200.000,00 € 60.000,00 per singolo supporto	Scoperto 5% max € 10.000,00
Durante il trasporto: per singolo supporto per singolo trasporto	€ 30.000,00 € 100.000,00	
Guasti e/o danneggiamenti provocati dai ladri alle casseforti e/o armadi ove vengono custoditi i supporti informatici	€ 15.000,00	0
<b>SEZIONE III</b>		
Riconfigurazione Sistemi Operativi e Programmi	€ 200.000,00	Scoperto 5% max € 10.000,00
<b>PER TUTTE LE SEZIONI</b>		
Mancato incasso competenze di gestione/perdita pigioni	€ 10.000.000,00 con il limite di € 45.000,00 giornaliero	gg. 12 (di calendario) per tutti i danni
Garanzia Fornitori	€ 500.000,00	
Danni da inattività / Maggiori costi ed oneri finanziari	€ 500.000,00	€ 10.000,00
Onorari dei Periti	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 150.000,00	0
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 150.000,00	0
Ricorso Terzi	€ 2.000.000,00	0
Enti presso terzi	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Danni da movimentazione	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Lavoro straordinario	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua	€ 500.000,00	€ 20.000,00

In caso di sinistro che interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti

**PREMIO TOTALE LORDO (IMPOSTE AL 21,25%) A BASE D'ASTA:**

**EURO 280.000,00 (DUECENTOOTTANTAMILA)**

**SPAZIO RISERVATO ALLA QUOTAZIONE:**

PREMIO TOTALE OFFERTO	PREMIO IMPONIBILE	TASSE 21,25%	PREMIO TOTALE LORDO

**EVENTUALE RIPARTO DI COASSICURAZIONE:**

ASSICURATORE	SPECIFICARE TIPO: (DELEGATARIA o COASSICURATRICE)	% QUOTA SOTTOSCRITTA	QUOTA PREMIO LORDO